

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PAGINA BIANCA

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Legge istitutiva: legge 24 dicembre 1985, n.808 e successive modifiche ed integrazioni

Scopo della legge: interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Ammontare complessivo e modulazioni annuali: i dati non sono disponibili presso l'Ufficio poiché la legge risale a venti anni fa ed ha operato prima – nella fase iniziale – con stanziamenti diretti e successivamente con limiti di impegno;

Modifiche normative intervenute: la struttura della legge è rimasta largamente immutata. Devesi tuttavia considerare che:

l'applicazione della legge da diversi anni (come formalizzato con deliberazione del CIPE del 2002) è limitata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;

l'applicazione della legge nell'ultimo decennio è stata attuata anche considerando la normativa delle legge n. 664/94 che consente l'attualizzazione dei finanziamenti concessi tramite operazioni di accollo diretto da parte di questa Amministrazione;

a partire dal 1° gennaio 2004 peraltro non sono intervenute nuove operazioni di accollo in forza dell'art. 4, comma 177 della legge n. 350/2003.

Considerazioni: si sottolinea che – a causa del mancato rifinanziamento della legge n.808 – l'operatività della stessa legge, nonostante un fabbisogno elevato connesso ai programmi in corso e derivanti dagli accordi internazionali in essere, è previsto incontri gravi limiti; a ciò si aggiunga che a causa dell'art.4, comma 177 della legge n.350/2003 i finanziamenti concessi – tutti attualmente a valere di limiti di impegno – non possono più' essere oggetto di attualizzazione, con conseguenza molto pesanti a carico delle imprese e specialmente delle PMI di cui sono note le difficoltà di accesso al credito.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato 7420 (entrato in regime SICOGE nel 2005)

Legge di riferimento 808/85

Nessuna nuova legge o modifica è intervenuta nel 2004.

Autorizzazioni complessive

Situazione a tutto il 31.12 2004

Riguardo la situazione a tutto il 31.12.2004 i dati non sono disponibili.

Esercizio 2004

- a) Autorizzazioni nel 2004: Euro/milioni 590,60
- b) Impegni assunti nel 2004: Euro/milioni 569,40
- c) Pagamenti effettuati nel 2004: Euro/milioni 618,50
- d) Economie nel 2004: non esistenti
- e) Residui propri nel 2004: Euro/milioni 202,00
- f) Residui di stanziamento nel 2004: vengono cancellati a fine anno.
- g) Perenzioni nel 2004: non esistenti

Esercizio 2005

- a) Impegni assunti nei primi sei mesi: nessuno
- b) Pagamenti effettuati nei primi sei mesi: nessuno
- c) Impegni previsti per i successivi sei mesi: Euro/milioni 100,50
- d) Pagamenti previsti per i successivi sei mesi: Euro/milioni 631,00

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N. 26 - ART. 6, COMMA 1 - LETTERA c)

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia

Al fine di contribuire alla rimozione di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono state istituite le provvidenze per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia concernenti:

- a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
- b) la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione;

Per i fini previsti dall'art. 6 primo comma lettera c) della legge la dotazione del "Fondo Gorizia" destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche è incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.

L'attività del fondo, prorogata in una prima fase fino al 1995, è stata successivamente rifinanziata.

Si precisa che l'attuale capitolo di spesa n. 7380 all'epoca corrispondeva al n. 8048.

Pertanto successivamente al 1995 la dotazione del "Fondo Gorizia" è incrementata di lire 10 miliardi per l'anno 1997, non viene autorizzato nessuno stanziamento per l'anno 1998, mentre viene incrementato, nuovamente, di lire 20 miliardi per il 1999.

A decorrere dall'anno 2000 il capitolo di spesa assume il numero 7350 e viene incrementato di lire 21 miliardi per l'anno 2000, di lire 30 miliardi per l'anno 2001.

A decorrere dall'anno 2002 il capitolo di spesa assume il n. 7380 e viene incrementato di euro 10.164.569,00 per l'anno 2002, di euro 10.164.569,00 per l'anno 2003, di euro 5.000.000,00 per l'anno 2004.

La legge finanziaria 2005 del 30 dicembre 2004, n. 311, ha prorogato l'attività del fondo fino all'anno 2005 incluso, prevedendo alla tabella "F" una autorizzazione di spesa pari a 5.000.000,00 di euro.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato:	7380
Leggi di riferimento:	Legge n. 700/75 art. 5 e Legge n. 26/86 art. 6, primo comma, lettera c)
Modifiche intervenute nel 2003	
Autorizzazioni complessive:	ml. € 106,23 (importo 1985/2003)

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni al 31.12.2003	106,23
b) impegni assunti al 31.12.2003	106,23
c) pag. effettuati al 31.12.2003	106,23
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	10,16
b) impegni assunti nel 2003	10,16
c) pagamenti effettuati nel 2003	10,16
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003.	

esercizio 2004

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni effettuati nei succ. 6 mesi	5,00
d) pagamenti previsti per i succ. 6 mesi	5,00

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi 6 mesi	5,00
b) pagamenti effettuati nei primi 6 mesi	5,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE N. 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 15, COMMI 13 E 14 (e successivo rifinanziamento: legge n. 208/1998, art. 1)

Realizzazione nel Mezzogiorno di Centri di sviluppo dell'Imprenditorialità

Scopo della legge: L'art. 15, commi 13 e 14 (di seguito indicati come norma), della Legge 11.3.1988 n.67, ha per scopo la realizzazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità - detti anche incubatori o CISI o BIC - da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali attraverso società da essi controllate.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti: La citata norma ha destinato a tale scopo a titolo di contributo complessivamente 100 miliardi di lire, di cui 25 per il 1988, 30 per il 1989, 45 per il 1990 (in euro complessivi 51.645.689,90 di cui 12.911.422,47 nel 1988, 15.493.706,97 nel 1989, 23.240.560,45 nel 1990).

Modifiche normative intervenute ed eventuali leggi di rifinanziamento: I tempi di attuazione di tale norma sono stati negativamente influenzati dalla soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali (decreto legge 23/4/1993 n. 118, convertito dalla legge 23.6.1993 n.202), dalla liquidazione degli enti di gestione, nonché dalla conseguente fusione della soc.SPI (che faceva capo all'IRI) nella soc. Sviluppo Italia che costituisce attualmente lo strumento per la realizzazione della norma medesima.

A seguito di detta soppressione le risorse finanziarie previste dalla norma sono confluite nel bilancio del Ministero dell'Industria, poi diventato Ministero delle Attività Produttive, di seguito indicato come MAP. Il relativo capitolo di spesa, che ha cambiato negli anni più volte numerazione, è ora il 7400.

Alla realizzazione dei CISI sono stati anche destinati dal CIPE, con delibera 133/98, 70 miliardi di lire (€ 36.151.982,93), a valere sulle somme previste dall'art.1 della legge 30.6.1998, n. 208, concernente gli interventi nelle aree depresse. La ripartizione annuale di detti 70 miliardi (€36.151.982,93) è stata la seguente: 10 nel '99, 25 nel 2000, 35 nel 2001 (€ 5.164.568,68) nel 1999, 12.911.422,47 nel 2000, 18.075.991,46 nel 2001). Il capitolo di spesa del MAP interessato è ovviamente il citato 7400.

Anche i tempi di attuazione della citata delibera del CIPE si sono allungati a seguito della fusione della SPI in Sviluppo Italia e della conseguente necessaria riorganizzazione delle strutture.

I rapporti tra il MAP e Sviluppo Italia sono regolati, a seconda dei CISI / BIC da realizzare, da convenzioni o da un disciplinare, recentemente aggiornato.

Permangono tutte le ragioni che hanno portato all'adozione della norma e della delibera suddette.

Informazioni sull'anno del consuntivo (2004): La spesa originariamente prevista per tale anno (€ 6.455.711,24) non si è potuta realizzare perché si è reso necessario aggiornare il disciplinare che regola i rapporti con lo Sviluppo Italia. La spesa suddetta verrà effettuata nel 2005.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo	7400
Leggi di riferimento	Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15 commi 13 e 14, e legge 30 giugno 1998, n. 208, art. 1
Modifiche intervenute nel 2004	Nessuna nuova legge o modifica è intervenuta nel 2004;
Autorizzazioni complessive:	ml. € 87,79

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	87,79
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	87,78
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	48,54
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,01
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	32,24
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	7,00

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

- a) autorizzazioni nel 2004
- b) impegni assunti nel 2004
- c) pagamenti effettuati nel 2004
- d) economie nel 2004
- e) residui propri nel 2004
- f) residui di stanziamento nel 2004
- g) perenzioni nel 2004

esercizio 2005

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi 7,28

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N. 212

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale

Scopo della legge: La Legge 212 del 1992 è uno strumento finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione dell'Italia con i Paesi, annualmente individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia di mercato e l'integrazione con l'Europa. I progetti, della durata massima di 24 mesi, riguardano le seguenti tipologie di intervento: formazione, assistenza tecnica, studi di fattibilità e progettazioni, progetti-pilota finalizzati al trasferimento di tecnologia, studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti italiani.

Ammontare complessivo ed annuale dei finanziamenti: 4,65 Mio euro per il 2004 (importo comprensivo dei fondi per onorari e rimborsi spese degli esperti esterni all'amministrazione e per la missione dei dipendenti dell'amministrazione per l'effettuazione di ispezioni di monitoraggio; 4,30 Mioeuro per finanziamento progetti)

Informazioni sull'anno di consuntivo 2004: L'attività si è indirizzata verso l'espletamento delle seguenti procedure:

Concessione contributi - Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui alla legge n. 212 del 1992 il Vice-Ministro Adolfo Urso, con decreto del 22 gennaio 2004 ha autorizzato per l'anno corrente il ricorso alla graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003, come previsto dall'art. 7-bis del D.M. 19 aprile 2001, n. 171 (così come modificato con D.M. 13 maggio 2003, n. 176). Pertanto nel 2004 non si è proceduto ad alcun bando. È stato emanato un decreto di contributo a favore della Società Gaia (già Consorzio Gaia) a valere sui fondi 2003 a seguito del ricorso al TAR del Lazio presentato dalla stessa tessa. A dicembre sono stati emanati n. 18 decreti di contributo a valere sui finanziamenti del 2004. È stato revocato un contributo per rinuncia del beneficiario in relazione a un progetto da realizzarsi in Bosnia; i fondi così recuperati, relativi alla gestione 2002, sono stati assegnati alla società Tattica per un progetto in Slovacchia.

Liquidazione/revoca contributi concessi negli anni precedenti e monitoraggio iniziative in corso di attuazione - Sono stati emanati 32 decreti per l'erogazione del contributo (di cui 17 di anticipo e 15 di saldo), oltre a 3 di richiamo in bilancio per la liquidazione di progetti approvati nel 1996, relativi ai progetti finanziati in virtù delle gestioni precedenti, previa istruttoria delle richieste pervenute e dei rendiconti presentati. È stato inoltre effettuato un costante monitoraggio sui progetti finanziati in corso di realizzazione con valutazione di circa 50 relazioni trimestrali delle attività svolte. Sono stati effettuati, inoltre, mediante l'impiego anche di esperti esterni nominati dal Ministero, i monitoraggi di 12 progetti in Italia e di 20 progetti nel paese di realizzazione dell'intervento, per una migliore valutazione delle azioni svolte.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che gli obiettivi della legge siano stati raggiunti anche nell'anno 2004.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato	8310
Leggi di riferimento	legge 212/92
Modifiche intervenute nel 2004	
Autorizzazioni complessive	

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	27,74
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	4,26
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	17,37
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	4,57
c) pagamenti effettuati nel 2004	4,26
d) economie nel 2004	0,38
e) residui propri nel 2004	4,07
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,3
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,35
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,5

LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 421

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Legge istitutiva: articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con Legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni.

Scopo: interventi per la realizzazione di programmi nel settore aerospaziale (ed elettronica connessa) di interesse anche della Difesa nazionale.

Ammontare complessivo e modulazioni annuali: i dati non sono disponibili presso l'Ufficio poiché la legge ha avuto diversi rifinanziamenti ed ha operato con limiti di impegno.

Modifiche normative intervenute: la struttura della normativa ha avuto diverse integrazioni tra cui significative quella della legge n.388/2000 che ha esteso l'operatività della normativa anche ai programmi di sviluppo di sistemi e da ultima quella dell'art. 4, comma 177 della legge n. 350/2003. Si ricorda che tale articolo ha impedito di fatto l'operatività della legge 421 fino alla recente modifica dello stesso comma 177 assicurata dalla recentissima legge n.39/2005.

Considerazioni: si sottolinea che – a causa di mancati interventi di rifinanziamento – l'operatività della legge è previsto incontri gravi limiti. A ciò si aggiunga che, a causa del contenimento degli stanziamenti per investimenti dell'Amministrazione Difesa, l'impegno pubblico per forniture e sviluppi nel settore dell'alta tecnologia con finalità sia di sostegno dell'industria high-tech che di soddisfacimento delle esigenze di sicurezza nazionale dovrà largamente passare attraverso gli interventi di questo Ministero.

Ministero delle Attività Produttive**Capitolo amministrato 7421****Legge di riferimento 421/96 – legge finanziaria 388/2000****Nessuna nuova legge o modifica è intervenuta nel 2004.****Autorizzazioni complessive****Situazione a tutto il 31.12 2004****Riguardo la situazione a tutto il 31.12.2004 i dati non sono disponibili.****Esercizio 2004**

- a) Autorizzazioni nel 2004: Euro/milioni 124,14.
- b) Impegni assunti nel 2004: Euro/milioni 124,00
- c) Pagamenti effettuati nel 2004: Euro/milioni 58,80
- d) Economie nel 2004: non esistenti
- e) Residui propri nel 2004: Euro/milioni 107,70
- f) Residui di stanziamento nel 2004: vengono cancellati a fine anno.
- g) Perenzioni nel 2004: non esistenti

Esercizio 2005

- a) Impegni assunti nei primi sei mesi: nessuno
- b) Pagamenti effettuati nei primi sei mesi: Euro/milioni 36,00
- c) Impegni previsti per i successivi sei mesi: Euro/milioni 30,00.
- d) Pagamenti previsti per i successivi sei mesi: Euro/milioni 128,10.

LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 - ART. 5 (Sistemi turistici locali)

Riforma della legislazione nazionale del turismo

Con legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo sono stati definiti all’articolo 5 i Sistemi turistici locali.

In particolare è stata data applicazione al comma 5 dello stesso articolo 5, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, al cofinanziamento dei predetti Sistemi turistici locali per progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. attraverso l’emissione di decreti di riparto a firma dell’On.le Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

In relazione a tali provvedimenti questa Direzione Generale per il Turismo, nel corso degli anni ha provveduto ad impegnare e successivamente a trasferire alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano i fondi disponibili sul capitolo 7420 per i Sistemi turistici locali.

Lo stanziamento complessivo a favore del capitolo 7420 per Sistemi turistici locali relativi agli anni 2001 e 2002 è stato pari ad euro **74.370.235,04**, fondi che sono erogati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell’anno 2003 pari ad euro **74.352.748,08**.

Per quanto riguarda l’anno 2003 non sono stati concessi finanziamenti.

Lo stanziamento complessivo per l’anno 2004 è stato di euro **36.791.380,00** i fondi impegnati sono stati pari ad euro **36.725.307,78**.

Per l’anno in corso è in firma un decreto di assegnazione delle risorse pari ad euro **25.000.000,00**

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato: 7420 (p.g. 03)

Leggi di riferimento: Legge 135/2001, art. 5 “Sistemi turistici locali”

Autorizzazioni complessive : euro 111.161.615,04

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	111,16
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	111,10
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	19,43
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	91,64
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	36,79
b) impegni assunti nel 2004	36,72
c) pagamenti effettuati nel 2004	19,43
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	91,64
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	91,64

LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 - ART. 6 (Fondo di Cofinanziamento dell'offerta Turistica)**Riforma della legislazione nazionale del turismo**

Con legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo” è stato istituito presso l'ex Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, il “Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica” ai sensi dell'art. 6 comma 1 della sopra richiamata legge, per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 della stessa legge 135/2001.

In particolare è stata data applicazione all'art 6, comma 2 e comma 3 “Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica” attraverso l'emissione di decreti di riparto a firma dell'On.le Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

In relazione a tali provvedimenti questa Direzione Generale per il Turismo, nel corso degli anni ha provveduto ad impegnare e successivamente a trasferire alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano i fondi disponibili sul capitolo 7359, appositamente istituito.

Le risorse del Fondo sono ripartite per il 70 % tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano , sulla base di criteri e modalità di ripartizione determinati con decreto del Ministro dell'Industria commercio e artigianato, ora Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Lo stanziamento complessivo del Fondo di Cofinanziamento, art. 6 comma 2 e comma 3, relativo all'anno 2001, erogato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è stato di euro **144.607.931,75**.

Per quanto riguarda l'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo di Cofinanziamento, art. 6 comma 2 e comma 3, erogato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è stato di euro **103.405.129,00**.

Per quanto riguarda l'anno 2003 lo stanziamento complessivo è stato di euro **77.582.284,00**.

Lo stanziamento complessivo per l'anno 2004 era di euro **75.000.000** ridotto ad euro **37.500,00** ai sensi del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004.

Per quanto concerne le modifiche normative intervenute si deve far presente che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003), all'art. 30 “disposizioni varie per le regioni”, comma 2, è intervenuta a modificare le procedure di attribuzione del 30% del Fondo di cofinanziamento, art. 6 comma 3 della legge 135/2001, sostituendo le parole “*attraverso bandi annuali*” con le seguenti “*con la medesima procedura di cui al comma 2*”.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) non ha previsto stanziamenti sul capitolo 7359 per l'anno 2005.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato:	7359
Leggi di riferimento:	Legge 135/2001, art. 6 “Fondo di Cofinanziamento dell’offerta turistica”. Legge 289/2002, art. 30 comma 2 (legge finanziaria 2003): modifica delle procedure di attribuzione del 30% del Fondo di Cofinanziamento.
Modifiche intervenute nel 2004:	Riduzione del 50% dello stanziamento ai sensi del Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004
Autorizzazioni complessive :	euro 363.095.344,75

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	363,09
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	363,09
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	271,28
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	91,80
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	37,50
b) impegni assunti nel 2004	37,50
c) pagamenti effettuati nel 2004	46,82
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	91,80
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	54,30
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	37,50

LEGGE 29 MARZO 2001, N. 135 - ART. 10 (Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico)

Riforma della legislazione nazionale del turismo

Con legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo” è stato istituito presso l'ex Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ora Ministero delle attività produttive il Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 della sopra richiamata legge.

Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo è stata autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire annue nel triennio 2000 – 2002 ai sensi dell' art 10 comma 4 della predetta legge n. 135/2001.

Questa Amministrazione con nota del 4 giugno 2001 n. 1394240 ha chiesto l'istituzione di un apposito capitolo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 0073257 del 1 agosto 2001 ha comunicato di aver emanato, in attuazione della disposizione legislativa sopra richiamata, un decreto ministeriale con il quale sono state apportate variazioni in aumento sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2001: Cap. 8300 (di nuova istituzione) ora cap. 7460 “Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico”.

Con nota n. 1.394.013 del 9 gennaio 2002, la Direzione Generale per il Turismo ha provveduto a richiedere al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite dell'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero delle Attività Produttive la conservazione di fondi non utilizzati nel 2001 presenti sul capitolo 7460 ex capitolo 8300 relativi al “Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico”.

Al riguardo si deve far presente che stante la complessità delle procedure di avvio per l'erogazione dei prestiti turistici ai sensi dell'art. 10 della legge 135/2001 questa Direzione Generale per il turismo non ha potuto utilizzare i fondi disponibili degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003

Nel corso dell'anno 2004 ai sensi della direttiva dell'Onle Ministro in data 13 dicembre 2004, concernente l'operatività del “Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico”, con la quale, stante la complessità delle procedure previste dall'articolo 10 della legge 135/2001, è stata affidata la gestione del “Fondo” di che trattasi all'Istituto per la Promozione Industriale con lo scopo della ottimizzazione delle procedure e la massima efficienza dell'intervento di questa Amministrazione finalizzate a favorire l'accesso ad alcune categorie di famiglie e di singoli, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della citata legge 135/2001 ai consumi turistici, e pertanto si è proceduto ad impegnare le risorse residue disponibili sul capitolo 7460 per l'anno 2004 pari ad euro **3.615.198,00** a favore dell'IPI.

Ministero delle Attività Produttive

Capitolo amministrato:	7460
Leggi di riferimento:	Legge 135/2001 art. 10 “ Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico”
Autorizzazioni complessive :	euro 10.845.594,88

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	10,84
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	3,61
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	3,61
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	3,61
b) impegni assunti nel 2004	3,61
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	3,61
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	3,61